

# **Legge federale sull'adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie**

del 21 giugno 2002

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 117 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il rapporto del 13 febbraio 2002<sup>2</sup> della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati;

visto il parere del Consiglio federale del 15 marzo 2002<sup>3</sup>

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 49 capoversi 1 e 2 della legge federale del 18 marzo 1994<sup>4</sup> sull'assicurazione malattie i Cantoni partecipano nella seguente misura alla copertura dei costi delle cure stazionarie prestate sul loro territorio nei reparti semiprivati o privati di ospedali pubblici o sussidiati dall'ente pubblico:

- a. a partire dal 1° gennaio 2002, 60 per cento delle tariffe richieste dal singolo ospedale agli assicuratori per la degenza nel reparto comune di persone residenti nel Cantone;
- b. a partire dal 1° gennaio 2003, 80 per cento delle tariffe richieste dal singolo ospedale agli assicuratori per la degenza nel reparto comune di persone residenti nel Cantone;
- c. a partire dal 1° gennaio 2004, 100 per cento delle tariffe richieste dal singolo ospedale agli assicuratori per la degenza nel reparto comune di persone residenti nel Cantone.

<sup>2</sup> Per il calcolo della partecipazione cantonale fa stato il giorno d'entrata in ospedale.

## **Art. 2**

<sup>1</sup> Gli ospedali inoltrano le fatture agli assicuratori dopo aver dedotto la partecipazione cantonale.

<sup>2</sup> Le modalità del conteggio fra Cantoni e assicuratori sono di competenza cantonale.

**RS 832.14**

- 1 RS 101
- 2 FF 2002 3888
- 3 FF 2002 ...
- 4 RS 832.10

### **Art. 3**

<sup>1</sup> La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

<sup>2</sup> Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2002 con effetto sino al 31 dicembre 2004.

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002

Il presidente: Anton Cottier

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 21 giugno 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier

Il segretario: Christophe Thomann